

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver presentato reclamo all'intermediario per richiedere la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico nei SIC, lamentando la carenza del presupposto formale. A fronte di tale istanza, l'intermediario ha replicato allegando al proprio riscontro delle missive trasmesse per posta ordinaria, senza tuttavia fornire alcuna prova dell'avvenuta consegna. Parte ricorrente osserva, al riguardo, che il preavviso costituisce un atto recettizio e, pertanto, può produrre i suoi effetti giuridici esclusivamente nel caso in cui ne venga dimostrata l'effettiva ricezione.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente chiede che il Collegio voglia disporre la cancellazione nei SIC, CRIF e CTC.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che in data 25/02/2019 il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento per l'apertura di una linea di fido di € 1.500,00, rimborsabile in rate mensili da € 45,00. A causa dei ritardi registrati nel pagamento di tali rate, l'intermediario gli inviava diverse lettere di insoluto e i relativi preavvisi di segnalazione in data 20/06/2023 e 21/11/2024. Tali comunicazioni, inclusa quella del giugno 2023, sono state inviate al domicilio dichiarato in sede di stipula, prima che parte ricorrente provvedesse, a far data dal 20/09/2024, a modificare l'indirizzo e a optare per le comunicazioni digitali tramite area riservata. L'intermediario precisa, inoltre, che il primo preavviso è

stato inoltrato tramite il servizio "SSM*" di Poste Italiane — il quale consente la tracciatura della spedizione mediante localizzazione satellitare GPS — e che la segnalazione nei SIC, decorrente da settembre 2023, risulta coerente con la consegna della missiva avvenuta il 07/07/2023. Per quanto riguarda il successivo preavviso del 27/11/2024, lo stesso è stato depositato nell'area riservata del cliente previa notifica via e-mail. A sostegno della legittimità del proprio operato, l'intermediario richiama il costante orientamento dei Collegi ABF, secondo cui l'obbligo di preavviso si considera assolto in presenza di indici gravi, precisi e concordanti che ne facciano ritenere l'avvenuta conoscenza. Infine, viene rilevato come il ricorrente non abbia allegato alcuna circostanza che, ove tempestivamente comunicata a seguito di preavviso, avrebbe potuto evitare la segnalazione.

Per questi motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

La parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione rimessa all'esame del Collegio attiene alla richiesta di parte ricorrente di cancellazione del proprio nominativo dai Sistemi di informazione Creditizia CRIF e CTC, e relative ad alcuni ritardi nei pagamenti riferibili a una linea di credito "revolving", trattandosi di segnalazioni effettuate in assenza del necessario preavviso.

In proposito, parte ricorrente produce in atti visure relativi ai sistemi CRIF e CTC.

Dall'analisi della visura CRIF del 16/05/2025, aggiornata al 30/04/2024 emerge quanto segue: (i) la prima segnalazione di ritardo indicata nel documento risale a settembre 2023, con indicazione di n. 2 rate non pagate; (ii) a gennaio 2024 la posizione è stata risanata; (iii) da febbraio 2025 risulta nuovamente una segnalazione negativa con indicazione di n. 2 rate non pagate.

Dall'analisi della visura CTC prodotta da parte ricorrente e datata 13/05/2025, contenente dati aggiornati al 30/04/2025, e relativi al periodo di elaborazione maggio 2022 - aprile 2025, emerge quanto segue: (i) la prima segnalazione di ritardo indicata nel documento risale a maggio 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate; (ii) a gennaio 2024 a gennaio 2025 i ritardi sono stati sanati; (iii) la prima segnalazione dopo il risanamento della posizione risale a febbraio 2025. Si noti che anche l'intermediario ha prodotto una visura CTC datata 02/07/2025, in cui risulta che la prima segnalazione è stata effettuata a settembre 2023 per n. 3 rate non pagate.

Ciò posto, con riguardo alla comunicazione di preavviso di segnalazione, che parte ricorrente nega di aver ricevuto, l'intermediario rappresenta di aver inviato plurime lettere di insoluto e due preavvisi di imminente segnalazione, rispettivamente in data 20/06/2023 e in data 21/11/2024. Precisa, inoltre, che la missiva del 20/06/2023 è stata inoltrata attraverso il servizio postale privato gestito da Poste (*"Selecta Service Monitor"*).

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, per tutti i sistemi di consegna che prevedono il tracciamento della consegna mediante localizzazione satellitare GPS, è da ritenere provata la ricezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. In caso di assenza del codice a barre, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, la prova della ricezione del preavviso inviato tramite suddetto servizio

può essere raggiunta, anche in mancanza del *barcode*, in presenza di alcune circostanze di fatto quali, ad esempio, la sussistenza in via congiunta di almeno due dei seguenti elementi: (a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; (b) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; (c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

Tanto chiarito il Collegio osserva che per la missiva del 20/06/2023, dalle evidenze di tracciamento in atti, risulta che: (i) i codici a barre presenti corrispondono parzialmente a quelli riportati a margine nella missiva, è inoltre presente il numero del contratto; (ii) la data di presa in carico da parte del vettore è coerente (successiva di 1 solo giorno) alla data di elaborazione della lettera di preavviso; (iii) l'indirizzo di spedizione coincide con il domicilio indicato dalla parte ricorrente nel contratto; (iv) la data di recapito è compatibile con quella di emissione del preavviso.

A fronte di tali allegazioni ed evidenze, il Collegio, in conformità ai precedenti ABF sul punto, ritiene raggiunta la prova dell'invio e della ricezione del preavviso (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5096/2025 e decisione n. 12862/2024 e Collegio di Roma, decisione n. 3491/2025).

Quanto alla comunicazione del 21/11/2024, il Collegio constata l'assenza di evidenze di tracciamento. Risultano invece numerose lettere di sollecito, inviate dal 2020 al 2025, anch'esse prive delle relative evidenze di tracciamento. Ad ogni modo per tali solleciti *ad abundantiam* si richiama l'orientamento ABF secondo cui è da ritenere provata la ricezione del preavviso in presenza di numerosi solleciti di pagamento (cfr. *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 8251/2025).

In definitiva, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, può considerarsi raggiunta la prova dell'invio del preavviso di segnalazione e non si può dunque presumere che parte ricorrente fosse ignara della propria morosità.

In forza di quanto sopra descritto, il Collegio - valutato legittimo l'operato dell'intermediario - ritiene che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE